

La raccolta di fondi costituisce, da sempre, una delle principali fonti di finanziamento delle iniziative e dei progetti degli enti non commerciali.

Sono molti gli enti non profit che, nell'ambito delle loro attività, organizzano annualmente delle manifestazioni pubbliche con l'intento di raccogliere fondi per realizzare le loro iniziative e i loro progetti sociali.

Tali attività sono organizzate anche da associazioni di piccole dimensioni, non dotate di strutture amministrative organizzate e che possono, quindi incontrare alcune difficoltà.

A dimostrazione dell'importanza della materia l'Agenzia per le Onlus ha approvato un documento denominato *"Linee guida per la raccolta dei fondi"* con lo scopo di tutelare tutti i soggetti coinvolti dall'attività di raccolta fondi - donatori, destinatari, amministrazioni pubbliche organizzazioni non profit - ribadendo i principi cardine di *"trasparenza, rendicontabilità e accessibilità"* che devono regolare la materia. Si tratta di indicazioni organiche per il Terzo settore che vogliono rappresentare un punto di riferimento per la stesura di codici etici e deontologici degli operatori della raccolta fondi.

Il documento non risulta ancora pubblicato. In attesa della sua disponibilità si ritiene, comunque, utile fornire, in questa sede, alcune indicazioni di massima per chiarire gli aspetti fondamentali dell'argomento e in particolare quelle inerenti:

- ❖ le problematiche generali
- ❖ gli aspetti fiscali;
- ❖ gli obblighi conseguenti alla raccolta.

Ai fini fiscali la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 143, comma 3, che mira ad incentivare tale forma di finanziamento.

Tale disposizione, infatti, sottrae dall'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte.

È prevista, inoltre:

- ❖ l'esclusione anche dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- ❖ l'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni elementi. In particolare:

- ❖ deve trattarsi di iniziative occasionali;
- ❖ la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ❖ i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

Si tratta di limiti posti chiaramente in funzione antielusiva che dovrebbero consentire al fisco di individuare facilmente gli eventi, e di circoscriverne la portata.

Una prima osservazione di carattere generale è che i fondi pervenuti mediante la raccolta **non devono avere la natura di corrispettivi**, non vi deve, cioè, essere un rapporto di scambio in quanto, anche nell'ipotesi in cui vengano offerti dei beni agli offerenti - per sollecitare la generosità dei donatori - questi beni devono essere di modico valore.

In nessun caso, quindi, anche per il fatto che, di norma, non vi è proporzione tra il valore del bene offerto e le somme che vengono incassate a titolo di liberalità, si può parlare di un rapporto sinallagmatico (presupposto di commercialità) tra donante e ricevente.

Si precisa, altresì, che non rientrano in questo ambito le erogazioni liberali di carattere privato agli enti non commerciali, così come i contributi pubblici o privati a fondo perduto che continuano ad essere non imponibili se destinati all'attività istituzionale.

Cercando poi di definire il concetto di occasionalità si incontra la prima difficoltà: quando siamo di fronte a iniziative occasionali? «Occasionale» si contrappone ad «abituale», «ripetitivo», ecc. Quante volte all'anno si potranno fare le raccolte pubbliche di fondi?

Una esplicita indicazione normativa non esiste.

Si fa riferimento, generalmente, a due eventi all'anno, parametro introdotto per le manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantesche che godono di particolari agevolazioni .

Questo parametro non può essere considerato tassativo ma rappresenta, comunque, una indicazione per escludere, ad esempio, la possibilità di organizzare raccolte fondi con cadenza mensile.

Occorre, non per ultimo, tenere presente che deve trattarsi di raccolte pubbliche di fondi, cioè di proposte o manifestazioni dirette e aperte al pubblico.

Bisogna, infine, prendere atto che non ha mai trovato una compiuta definizione giuridica il concetto di "modico valore".

### **Obbligatorietà del rendiconto per la raccolta pubblica di fondi**

Un importante adempimento in capo agli enti non commerciali che organizzano raccolte fondi occasionali è previsto dall'art. 20, comma 2, D.P.R. 600/73, che impone l'obbligo di *"redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto [...] dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione [...]"*.

A tutela, quindi, della fede pubblica è previsto a carico dei soggetti che realizzano tali iniziative l'obbligo di predisporre un apposito rendiconto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, separato e ulteriore rispetto al rendiconto annuale economico e finanziario, in cui devono essere riportati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna iniziativa.

Per gli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre il suddetto rendiconto va predisposto, quindi, entro il **30 aprile**.

L'obbligo di predisporre il rendiconto prescinde dalla circostanza che l'ente svolga o meno attività commerciale.

Tal rendiconto deve, inoltre, essere accompagnato eventualmente, da una relazione illustrativa concernente le spese e le entrate relative (articolo 20, comma 2, DPR n. 600/73).

Il rendiconto in esame così, come disposto nell'art. 22 del D.P.R 600/73, dovrà essere conservato in un apposito registro, le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente, in esenzione dall'imposta di bollo.

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l'associazione organizza più raccolte di fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

La Relazione illustrativa deve specificare:

- ❖ l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti;
- ❖ le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.

Anche se il documento non ha una valenza fiscale, appare tuttavia chiaro l'intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell'interesse dei soggetti coinvolti e che intendono contribuire alle iniziative degli enti non commerciali, avendo un'informazione chiara su come vengono impiegati i fondi raccolti.

Con circolare 31 ottobre 2007 n. 59 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato alcuni aspetti di merito delle raccolte stesse.

In particolare i costi relativi alla raccolta stessa devono essere contenuti entro limiti ragionevoli e tale da assicurare che una volta dedotti tali costi, residui una quota percentualmente rilevante da destinare alle finalità solidaristiche. La raccolta, in sostanza, non deve essere utilizzata dall'ente per autofinanziare la propria struttura a scapito di finalità di solidarietà sociale.

A dimostrazione della sempre maggiore importanza che al processo di rendicontazione l'Agenzia delle Entrate continua ad attribuire si cita la Finanziaria 2008 e la legge di conversione del D.L. n. 112/2008, che ha introdotto l'obbligo per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono essere indicate in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Si ricorda inoltre sinteticamente che:

- ✓ per la promozione dell'iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l'affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione
- ✓ qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l'autorizzazione e i requisiti necessari per la vendita di prodotti (per esempio l'iscrizione al REC), e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari
- ✓ qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), l'ente non commerciale dovrà rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per espletare gli adempimenti conseguenti
- ✓ nel caso, inoltre, si intenda raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, si ricorda che l'art. 24 del D.Lgs. 460/97 ha inserito le Onlus tra gli enti morali cui i Comuni possono rilasciare le relative autorizzazioni. Sarà pertanto necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l'istruzione della pratica.

Di seguito si propone un facsimile di modello di rendicontazione e di Relazione illustrativa (si vedano le pagine successive)

**Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi del .....**

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>
- Da enti privati	
- Da società	
- Da enti pubblici	
- Entrate manifestazione pubblica	
- Vendita di beni di modico valore	
- Offerte	
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	
<b>USCITE</b>	
- Acquisto di beni di modico valore	
- Spese per allestimento manifestazione	
- Noleggio stand	
- Spese attrezzatura (sedie, tavoli)	
- Compensi per effettuazione di spettacoli	
- Spese per promozione evento	
- Volantini, stampe	
- Spese di pubblicità: tv, radio, giornale	
- Viaggi e trasferte	
- Altre spese	
- Rimborso spese volontari	
<b>TOTALE</b>	
- Stampe e spese postali	
- Spese per utenze	
- Spese per altri servizi	
<b>TOTALE USCITE (B)</b>	
<b>RISULTATO DELLA RACCOLTA PUBBLICA (A-B)</b>	
<b>TOTALE</b>	

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI**

“.....” DEL .....

**Descrizione dell’iniziativa/manifestazione pubblica**

L’associazione ....., in data ..... ha posto in essere un’iniziativa/manifestazione denominata ....., al fine di raccogliere fondi da destinare al progetto: *(descrizione dell’iniziativa e delle finalità)*

.....

**Modalità di raccolta fondi (Entrate)**

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € ..... *(totale entrate)*.

Le donazioni libere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario-postale ottenuti da società ed enti privati/pubblici per un totale di € .....

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono, invece, ai fondi raccolti durante le giornate di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, per un totale di € .....

**Spese relative alla manifestazione (USCITE)**


Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di ..... beni *(n. dei beni/qualità, prezzo unitario)* .....

Le altre spese sono relative a ..... *(dettaglio spese con relativo importo)*.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € .....

Lì, .....

Il Presidente



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino  
e-mail: [info@federcircoli.it](mailto:info@federcircoli.it) – website: [www.federcircoli.it](http://www.federcircoli.it)